

**LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 1977, N. 11**

**Soppressione del Fondo di previdenza e di quiescenza  
a favore del Personale delle Casse mutue provinciali  
di malattia di Trento e di Bolzano<sup>1</sup>**

**Art. 1**

Il Fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, istituito con legge regionale 15 febbraio 1960, n. 6, è soppresso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 2**

Con la stessa decorrenza, le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, erogano, nei confronti del rispettivo personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, e di quello cessato dal servizio, i trattamenti di previdenza, di quiescenza ed ogni altra prestazione, disciplinati dallo statuto del Fondo di cui al precedente articolo e dal suo regolamento di esecuzione. E' fatta salva la disciplina definitiva del trattamento del personale che non consegua il collocamento a riposo in costanza del rapporto d'impiego con le Casse.

Ai trattamenti di pensione del personale già cessato dal servizio, e del personale che conseguirà il collocamento a riposo dopo l'entrata in vigore della presente legge, si applicano, ai fini del collegamento alla dinamica delle retribuzioni, in luogo del

---

<sup>1</sup> In B.U. 24 novembre 1977, n. 58 – Numero straordinario.

---

---

criterio della riliquidazione previsto dall'articolo 29 del regolamento di esecuzione dello statuto del Fondo, le norme della legge 29 aprile 1976, n. 177.

**Art. 3**

Presso ciascuna Cassa è istituita apposita gestione, denominata "Fondo di previdenza per il personale", evidenziata contabilmente nel bilancio annuale, per l'erogazione dei trattamenti di previdenza.

I Fondi di cui al precedente comma sono alimentati dalle entrate già destinate al finanziamento della gestione del trattamento di previdenza presso il soppresso Fondo, nella misura e secondo le norme previste dallo statuto, approvato con legge regionale 15 febbraio 1960, n. 6, e dal suo regolamento di esecuzione.

**Art. 4**

Per l'espletamento delle operazioni di liquidazione e di ripartizione del patrimonio del Fondo di previdenza e di quiescenza previsto dalla legge regionale 15 febbraio 1960, n. 6, la Giunta regionale nomina un commissario liquidatore.

Qualora entro il termine di sei mesi dalla nomina il liquidatore non abbia esaurito i suoi compiti, la prosecuzione delle operazioni di liquidazione e di ripartizione è assunta dalla Giunta regionale che vi provvede a mezzo dei propri uffici.

Il compenso da corrispondere al commissario è stabilito con deliberazione della Giunta regionale ed è posto a carico delle Casse in parti uguali.

---

---

La Cassa di Trento è tenuta a mettere a disposizione del commissario liquidatore il personale necessario per l'espletamento delle operazioni di liquidazione.

Il relativo onere è a carico della liquidazione ed è ripartito in parti uguali a carico delle due Casse.

**Art. 5**

Il patrimonio del Fondo di previdenza suddiviso fra le Casse in misura proporzionale ai contributi versati da ciascuna di esse nell'ultimo triennio precedente la soppressione.

Le attività derivanti dalla liquidazione della gestione previdenziale devono essere destinate ai Fondi di cui al precedente articolo 3.

**Art. 6**

Il personale in servizio presso il Fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano è trasferito, anche in soprannumero, con effetto dalla data prevista al precedente articolo 1, alla Cassa di Trento e conserva la posizione giuridica ed economica acquisita al momento del trasferimento.

